

MASSIME CNDCEC 2009 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2009, n. 20

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;

Misura di custodia cautelare in carcere – Procedimento disciplinare – Sanzione della sospensione dall'esercizio della professione – Prescrizione dell'azione disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 55,56 e 72;
- D.P.R. 27 ottobre 1953 n.1067 “Ordinamento della professione di dottore commercialista” art.46;
- Artt. 445 e 653 Cod. Proc. Civ.;
- “Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile” approvato in data 9 aprile 2008 artt. 4,19 e 29;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 “Legge Fallimentare” art. 216,223;
- Artt. 630 e ss e 653 Cod. Proc. Pen;
- Art. 110 Cod Pen.

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione dello stesso con sentenza irrevocabile.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso.

A norma degli artt. 445 e 653 c.p.c. le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità – e quindi anche nei giudizi disciplinari a carico di professionisti - quanto all'accertamento del fatto, oltre che alla rispettiva illiceità penale, ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2009, n. 22

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo;

Obbligo di aggiornamento e formazione – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della censura- Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- “Regolamento della Formazione Professionale Continua del Dottore Commercialista” approvato in data 20 febbraio 2002, artt. 4,5 e 6 ;
- Art. 210 Cod. Proc. Civ.;

- D.P.R. 27 ottobre 1953 n.1067 “Ordinamento della professione di dottore commercialista” artt 35 e ss.

In materia di obbligo di aggiornamento e formazione, l'autocertificazione è un mezzo valido di documentazione dell'attività di formazione svolta solo se l'Ordine non ha previsto delle modalità diverse di certificazione delle presenze presso i convegni organizzati dall'Ordine stesso.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 luglio 2009, n. 29

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria;

Procedimento disciplinare – Sentenza di condanna definitiva per i reati di appropriazione indebita e falsità in scrittura privata - Sanzione della radiazione dall'albo professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 52.

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.

Le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato l'ha commesso. Al Consiglio Nazionale spetta la valutazione della rilevanza disciplinare dei predetti fatti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 luglio 2009, n. 32

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catanzaro;

Riconsegna documentazione professionale – Apertura procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio Nazionale– Accoglimento del ricorso.

- art. 2235 c.c.;

- art. 1182 c.c.;

- art 7, comma 5, Codice di deontologia dei dottori commercialisti (applicabile ai comportamenti tenuti fino al 30 aprile 2008).

Sia sul cliente che sul professionista gravano i doveri generali di correttezza e buona fede che, tra l'altro, impongono di prendere nella giusta considerazione gli interessi dell'altro nell'esecuzione

del contratto evitando di aggravare con inutili formalismi o con atteggiamenti inutilmente polemicamente o puntigliosi gli obblighi reciproci. Il professionista è dunque tenuto ad agevolare la presa in possesso da parte del suo ex cliente della relativa documentazione e quest'ultimo a non aggravare le operazioni di restituzione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 luglio 2009, n. 35

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma;

Procedura disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- “Codice disciplinare dei dottori commercialisti” art.17;
- artt. 2233,2501 *quinquies*, 2501 *sexies* Cod Civ.

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale può essere concluso anche in assenza di un patto tra le parti sugli onorari. Ed infatti, una volta che risulta, anche solo per fatti concludenti, la volontà di una parte di affidare al professionista lo svolgimento di una attività professionale e l'accettazione di quest'ultimo a prestarla, la determinazione del compenso è un elemento che, anche se non stabilito dai contraenti, può essere altrimenti desunto dalla legge o determinato dal giudice senza che ciò influisca sul vincolo contrattuale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2009, n. 39

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;

Azione disciplinare – Termine di prescrizione – Interruzione – Sentenze Penali – Accertamento dei fatti penalmente rilevanti – Efficacia nei giudizi disciplinari – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 56;
- Art. 653, comma 1 bis, Cod. Proc. Pen.

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione dello stesso con sentenza irrevocabile.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso.

Le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato l'ha commesso. Al Consiglio Nazionale spetta la valutazione della rilevanza disciplinare dei predetti fatti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 ottobre 2009, n. 44

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti;.

Sentenze penali - Accertamento dei fatti penalmente rilevanti - Efficacia nei giudizi disciplinari – Rigetto del ricorso.

- Cod. Proc. Pen. Artt. 445 e 653;
- Codice deontologico dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 9 aprile 2008.

Le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

In presenza di un giudicato penale, l' autonoma valutazione sui fatti commessi prevista dal codice deontologico riguarda soltanto la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e non anche l'accertamento dei medesimi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 ottobre 2009, n. 47

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;.

Sanzione disciplinare- Termini per impugnare – Tardività – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili”, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, art. 55.

E' inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso un provvedimento disciplinare proposto al Consiglio Nazionale dopo che sia trascorso il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della delibera dell' Ordine locale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 novembre 2009, n. 48

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;.

Motivi di nullità della procedura – Sanzioni disciplinari – Contratto di prestazione d'opera intellettuale – Determinazione dell'onorario – Differenza tra ordinamento comune e principi deontologici – Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 49 e 50 (comma 6);
- Codice deontologico dei dottori commercialisti, artt. 4 e 17.

La mancata determinazione del compenso non rileva ai fini del perfezionamento del contratto di prestazione d'opera intellettuale, potendo lo stesso essere desunto dalla legge o fissato dal giudice.

Alcune condotte, pur se ammesse dall'ordinamento di diritto comune, possono comportare la violazione del Codice deontologico qualora siano qualificabili come lesive del decoro e del prestigio della professione o comportino la anteposizione degli interessi personali del professionista a quelli del cliente

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 novembre 2009, n. 49

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;.

Motivi di nullità della procedura – Offesa a mezzo di lettera riservata – Apertura procedimento disciplinare - Erronea citazione delle norme deontologiche – Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 49 e 50;
- Codice deontologico dei dottori commercialisti dell'anno 2001, artt. 4 e 32;
- Codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili approvato in data 9 aprile 2008, artt. 11, 38.

Non costituisce motivo di nullità della procedura il mancato rinvio dell'udienza di trattazione in seguito ad impedimento, solo dichiarato e non giustificato, del soggetto incaricato di sostenere la difesa del ricorrente.

Nel nostro ordinamento l'onore e il decoro sono protetti, pure in sede penale, a prescindere dalla pubblicità dell'offesa. Ne deriva che la circostanza che un'offesa venga rivolta per mezzo di una lettera riservata attenua ma non esclude la responsabilità disciplinare del professionista.

Quando le norme deontologiche citate nella comunicazione di apertura del procedimento disciplinare assorbono e comprendono il contenuto delle corrispondenti norme del codice deontologico cui, razione temporis, si sarebbe dovuto fare riferimento, non vi è pregiudizio del diritto di difesa dell'incolpato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 novembre 2009, n. 51

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;.

Contratto di prestazione d'opera intellettuale – Affidamento dell'incarico al professionista – Irrilevanza della mancata determinazione del compenso –.- Comportamenti deontologicamente rilevanti – Accoglimento parziale del ricorso.

- artt. 2233, 2502 quinquies e sexies;
- artt. 4 e 17 del Codice deontologico dei Dottori Commercialisti del 2001.

La mancata determinazione del compenso non rileva ai fini del perfezionamento del contratto di prestazione d'opera intellettuale, potendo lo stesso essere desunto dalla legge o fissato dal giudice.

Alcune condotte, pur se ammesse dall'ordinamento di diritto comune, possono comportare la violazione del Codice deontologico qualora siano qualificabili come lesive del decoro e del prestigio della professione o comportino la anteposizione degli interessi personali del professionista a quelli del cliente

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 novembre 2009, n. 53

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari;

Procedimento disciplinare – Mancata notificazione della decisione – tempestività del ricorso – Violazione del principio del contraddittorio – Istituzione dei nuovi Ordini Territoriali – Procedimenti in corso — Mancato versamento dei contributi – Sanzione disciplinare – Funzioni di giudice tributario – Richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale – Inammissibilità.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 54, 55 e 60;
- L. n. 241 del 7 agosto 1990, art. 7;
- D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, artt. 38,39 e 41;
- Art. 12 del Regolamento per la riscossione dei contributi, del Consiglio Nazionale dei Ragionieri del 04.11.1998.

E’ tempestivo il ricorso avverso una decisione assunta dal Consiglio dell’Ordine territoriale che non sia stata ritualmente notificata.

E’ illegittima la delibera adottata in violazione dei principi del contraddittorio e della partecipazione al procedimento amministrativo per non essere stato l’incolpato ritualmente informato dell’avvio del procedimento disciplinare ed invitato a discolparsi.

Nel vigore della disciplina dettata dal D.P.R. n. 1068 del 1953, l’omesso pagamento dei contributi non comporta la automatica radiazione dell’iscritto ma la sospensione dello stesso fino al momento della corresponsione, salvo l’avvio, nel caso in cui non abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, di un ulteriore procedimento disciplinare a suo carico trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione ed accertata la grave compromissione della sua reputazione o della dignità della professione.

E’ illegittima per grave carenza istruttoria e per insufficienza della motivazione la delibera che statuisce la radiazione dell’iscritto senza il previo accertamento che il comportamento dello stesso abbia comportato grave compromissione della reputazione e dignità professionale.

E’ inammissibile la richiesta di iscrizione nell’Elenco speciale avanzata, per la prima volta, presso il Consiglio Nazionale, in sede di impugnazione di una delibera emessa dal Consiglio dell’ordine territoriale.